

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatori **BUTINI, POLI, JERVOLINO RUSSO**
e **MELOTTO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1987

Autorizzazione per l'Amministrazione della difesa a stipulare convenzioni con la Croce rossa italiana e norme in materia di trattamento economico delle infermiere volontarie e delle suore addette alle strutture sanitarie militari

ONOREVOLI SENATORI. — La Sanità militare è attualmente impossibilitata ad adempiere efficacemente le sue funzioni istituzionali anche per le carenze che si riscontrano negli organici del personale infermieristico.

Per superare questa difficoltà si ritiene utile autorizzare il Ministro della difesa a stipulare convenzioni con il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, nei limiti dello stanziamento di bilancio e per le accertate esigenze delle Forze armate.

Appare equo riconoscere alle infermiere volontarie che saranno impegnate per le esigenze e nelle attività ricordate, sempre nel quadro del permanente principio della gratuità del servizio, un rimborso spese forfettario

riferito alle giornate impiegate presso le strutture sanitarie militari nella sede di residenza.

Il rimborso spese non va direttamente connesso con il trattamento economico dovuto per le normali prestazioni professionali.

Appare opportuno collegarlo alla indennità di missione prevista per i pubblici dipendenti, fissandone il valore nella misura del 60 per cento della missione stessa.

Quando le infermiere volontarie fossero utilizzate — sempre per le esigenze della Sanità militare — in servizi effettuati fuori della sede di residenza, si ritiene giusto rimborsare le maggiori spese che sarebbero evidentemente sostenute, nella misura pari all'indennità di missione prevista per i pubblici dipendenti.

Alle suore addette agli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, agli ospedali convenzionati ed alle infermiere e centri medici della Polizia di Stato è oggi corrisposto un compenso d'importo pari al limite minimo di retribuzione giornaliera prevista, ai fini contributivi, per gli operai dipendenti dalle amministrazioni dello Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

L'articolo 3 del disegno di legge propone l'aumento del compenso attuale in misura del 20 per cento.

Il beneficio proposto è veramente di modesta entità, ma può costituire il doveroso riconoscimento della preziosa attività espletata da questo benemerito personale.

Considerate le finalità del disegno di legge, se ne raccomanda la sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Ministro della difesa, per far fronte alle esigenze della Sanità militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale infermieristico, può stipulare convenzioni con il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, nei limiti dello stanziamento di bilancio.

Art. 2.

1. Fermo il disposto dell'articolo 4 del regolamento per il Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, approvato con regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, alle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, che abbiano ultimato il periodo in cui si sono impegnate a norma del secondo comma dell'articolo 32 del suddetto regolamento, compete per ogni giornata di presenza presso gli ospedali militari, le unità ed altri enti delle Forze armate dislocate nella sede di residenza, un compenso per rimborso spese nella misura forfettaria del 60 per cento dell'indennità di missione di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Alle infermiere volontarie della Croce rossa italiana inviate in missione fuori dalla ordinaria sede di residenza per le esigenze della Sanità militare il compenso per rimborso spese di cui al comma 1 compete per ogni giornata di servizio, in misura pari all'indennità di missione di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I compensi di cui ai precedenti commi del presente articolo saranno versati dalla Sanità militare al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana.

Art. 3.

1. La misura dei compensi alle suore addette agli organismi militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, agli ospedali convenzionati e alle infermerie e centri medici della Polizia di Stato è fissata nel medesimo importo, incrementato del 20 per cento, determinato ai fini contributivi quale trattamento economico che, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, costituisce il limite minimo di retribuzione giornaliera degli operai dipendenti dalle amministrazioni dello Stato e dalle altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1,1 miliardi per l'anno 1987 e in lire 1,5 miliardi per l'anno 1988 e successivi, si provvede, quanto a lire 1,1 miliardi, con lo stanziamento iscritto al capitolo 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1987 e, quanto a lire 1,5 miliardi, con il corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari 1988 e 1989.